



"Nei confronti di tutte quelle Com-  
"pagnie italiane di assicurazione sulla vita le  
"quali, entro un anno da oggi, dichiarassero al-  
"l'I. N. I. di volere adottare, per i loro assicura-  
"ti, mediante un atto di liberalità e con le stes-  
"se modalità e misure deliberate dall'Istituto, i  
"procedimenti di rivalutazione delle rendite vi-  
"talizie e dei capitali assicurati già decisi  
"dall'I. N. I. nei confronti dei propri assicurati  
"fino dal quinquennio 1956, l'Istituto estenderà i be-  
"nefici della rivalutazione alle quote di cessione  
"legale che siano in portafoglio e che a suo tem-  
"po gli pervennero dalle stesse Compagnie,  
"alla condizione peraltro che nelle liquidazio-  
"ni da farsi agli interessati, secondo le moda-  
"lità che saranno da concertarsi con la appro-  
"vazione delle Autorità di Vigilanza, siano  
"distintamente indicate e la rivalutazione  
"effettuata dalla Compagnia cedente e la riva-  
"lutazione effettuata dall'Istituto cessionario."

Il Consigliere Murobbi chiede quale  
onere comporta l'estensione dei benefici in  
esame alle quote di cessione legale.

Il Direttore Generale risponde che l'onere  
può essere valutato nell'ordine di 600.000 mi-